

Statuto
della Federazione Regionale
delle Aziende e delle Conferenze Sanitarie Locali
FEDERSANITÀ ANCI - Federsanità Liguria

Approvato dall'Assemblea Congressuale dei Comuni liguri e delle Aziende Sanitarie liguri tenutasi a Genova in data 11 novembre 2013.

INDICE:

| | |
|----------------|---|
| Art. 1 | Costituzione, denominazione, sede |
| Art. 2 | Finalità |
| Art. 3 | Associati |
| Art. 4 | Organi |
| Art. 5 | Assemblea Regionale |
| Art. 6 | Comitato Direttivo |
| Art. 7 | Presidente e Ufficio di Presidenza |
| Art. 8 | Collegio Sindacale |
| Art. 9 | Segretario Generale |
| Art. 10 | Consulenze e Gruppi di Lavoro |
| Art. 11 | Finanziamento e contributi |
| Art. 12 | Esercizio finanziario |
| Art. 13 | Scioglimento dell'Associazione |
| Art. 14 | Norma transitoria |

Approvato in data 11/11/2013

Mona Boria

**FEDERSANITÀ ANCI
FEDERAZIONE LIGURIA
Palazzo Ducale
P.zza Matteotti 9 - 16123 GENOVA**

Ubaldo

Art. 1: Costituzione, denominazione, sede

1. È costituita la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e dei Comuni in quanto rappresentati nelle conferenze dei Sindaci della Liguria, denominata “Federsanità/ANCI – Federazione Liguria”, d’ora in poi Federsanità Liguria.
2. Federsanità Liguria è un’associazione volontaria delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, delle rappresentanze degli Enti Locali nel settore sanitario e sociale, che si ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali liguri e ne riconferma i valori operando per il più stretto legame fra gli Enti Locali e le articolazioni aziendali del sistema sanitario regionale e nazionale, nell’ottica della complementarietà fra i servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale. Di Federsanità Liguria fanno parte anche tutti i soggetti previsti dall’art. 3 comma 1 quando costituiti anche nell’ambito del settore socio-sanitario e socio-assistenziale.
3. Federsanità Liguria gode di autonomia statutaria ed è autonoma sul piano politico ed organizzativo, nell’ambito degli indirizzi e finalità espressi dall’ANCI Liguria e dalla Federazione/ANCI Confederazioni di Federazioni Regionali alle quali è federata.
L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.
4. Federsanità Liguria ha sede presso ANCI Liguria in Genova.

Art. 2: Finalità

1. Scopo di Federsanità Liguria è quello di assicurare un collegamento tra Aziende Sanitarie territoriali ed Ospedaliere e sistema delle Autonomie Locali per una più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle aziende associate, nel rispetto delle esigenze di salute delle comunità locali e delle norme regionali in materia.
2. Federsanità Liguria ha il compito di individuare linee di indirizzo e di autocoordinamento delle attività degli enti associati promuovendo forme di corresponsabilità sulle scelte di organizzazione delle aziende anche in riferimento alle compatibilità finanziarie.
La Federazione promuove inoltre attività e iniziative di studio sui temi della tutela e del governo della salute pubblica e altre tematiche connesse; attiva organismi e strumenti di assistenza tecnico giuridica per gli associati.
3. La Federazione persegue il coordinamento dei propri associati per affermarne il ruolo istituzionale, al servizio della salute dei cittadini, nell’ambito della comunità ligure, costituendo per questo i rapporti necessari e permanenti con gli organi istituzionali e di rappresentanza della Regione, delle altre associazioni delle Autonomie Locali, oltre ad avere rapporti con organizzazioni sociali, della cooperazione e del volontariato, le Università e le associazioni culturali, economiche, professionali e politiche, con la sola finalità di concorrere al miglior sviluppo della qualità ed efficacia del sistema sanitario e socio-assistenziale nazionale, regionale e locale.
4. Federsanità Liguria è affiliata e mantiene salde relazioni e connessioni con ANCI Liguria condividendone le indicazioni statutarie e dei regolamenti vigenti.

5. Federsanità Liguria partecipa ai processi istituzionali in atto per il rafforzamento unitario del sistema delle Autonomie Locali liguri e viene rappresentata da ANCI Liguria nel CAL (Consiglio delle Autonomie Locali).

Art. 3: Associati

1. Sono soci di Federsanità Liguria le Aziende Sanitarie territoriali, le Aziende Sanitarie Ospedaliere, comprese quelle equiparate di cui all'art. 4 comma 12 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni, gli Istituti di ricerca scientifica e le altre eventuali forme istituzionali - pubbliche o miste - riconosciute dalla Regione Liguria per la gestione ed erogazione dei servizi sanitari. I Comuni del territorio ligure sono soci in quanto associati all'ANCI e in quanto rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci. Possono inoltre essere soci tutti gli altri soggetti che - sulla base della evoluzione delle normative regionali - per garantire i servizi ai cittadini in materia sanitaria e socio assistenziale sono o verranno previsti (ConSORZI, Istituzioni, Aziende speciali ex legge 142/90 ecc.).
2. Il mantenimento della condizione di socio è garantito per i Comuni dalla iscrizione all'ANCI, per gli altri dalla formale delibera di adesione a Federsanità Liguria da parte degli associabili, oltre che dalla regolarità nel versamento a Federsanità Liguria dei contributi rispettivamente stabiliti dagli organi della Federazione nelle forme previste. Il mancato pagamento della quota associativa non consentirà al socio l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.
3. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso deciso con delibera dell'organo competente e comunicato a Federsanità Liguria con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno. Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il socio che non versi i contributi associativi, dopo un anno solare, decade. La decadenza è dichiarata dal Comitato Direttivo di Federsanità Liguria. Decadendo il socio, decadono dalla carica, eventualmente ricoperta negli organi della Federazione, i suoi rappresentanti. Inoltre decadono dalla carica gli organi che siano risultati assenti senza giustificato motivo per oltre tre sedute consecutive.

Art. 4: Organi

1. Sono organi di Federsanità Liguria:
 - l'Assemblea Regionale
 - il Comitato Direttivo
 - il Presidente e l'Ufficio di Presidenza
 - il Collegio Sindacale
 - il Segretario Generale
2. Gli organi di Federsanità Liguria durano in carica cinque anni.
3. Se nel corso di questo periodo un componente del Direttivo cessa dalle sue funzioni di Amministratore di Ente Locale, o Azienda Ospedaliera o Sanitaria, decade dalla carica

statutaria ricoperta e il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni.

4. Se cessa dalle funzioni il Presidente, le sue funzioni vengono assunte provvisoriamente dal Vice Presidente anziano, se eletto, o dal componente più anziano del Direttivo, fino alla seduta dell'Assemblea Regionale, convocata entro i successivi trenta giorni, per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 5: Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere associate, dai rappresentanti dei soggetti previsti dall'art. 3 comma 1, dai rappresentanti dei Comuni soci di ANCI Liguria rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci, da ogni altro associato ed è convocata obbligatoriamente entro sei mesi dalle ultime consultazioni elettorali amministrative generali, per eleggere il Presidente e/o i componenti del Comitato Direttivo di Federsanità Liguria.

L'Assemblea Regionale è l'organo che ha il compito e il potere di deliberare modifiche allo Statuto della Federazione.

L'Assemblea Regionale è normalmente convocata dal Presidente mediante ordine del giorno inviato alle strutture e agli Enti associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Essa deve contenere gli argomenti da affrontare e gli orari della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea Regionale può essere convocata in ogni altro momento ritenuto necessario, su richiesta del Comitato Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea Regionale è valida in prima convocazione quando sia stata verificata la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora successiva alla prima quando siano presenti almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente di Federsanità Liguria o da un suo delegato. L'Assemblea, per i lavori congressuali, nomina un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario.

Deve essere eletta apposita Commissione di tre membri per la verifica dei poteri degli associati presenti e per la funzione di scrutatore.

Al termine delle riunioni deve essere redatto un verbale, dal quale risultino le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale che lo redige.

3. L'Assemblea Regionale elegge gli organi di cui all'art.4 e i delegati all'Assemblea Nazionale; dibatte i temi di particolare importanza tra i Soci.
4. L'Assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il diritto di voto congressuale può essere consentito soltanto al legale rappresentante dell'Ente socio (salvo sua eventuale delega ad altro Amministratore dello stesso Ente), che può essere portatore di non più di una delega di altro legale rappresentante di Ente socio.

Art. 6: Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea Regionale ed è composto dal Presidente della Federazione e da un numero di componenti non inferiore a 12 e non superiore a 24 con rappresentanza paritaria dei membri provenienti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed equiparate e di quelli provenienti dai Comuni associati ad ANCI Liguria. Fanno inoltre parte del Comitato Direttivo i componenti liguri dell'Ufficio di Presidenza dell'Esecutivo e della Direzione Nazionale di Federsanità ANCI Confederazione di Federazioni Regionali.
2. Il Comitato Direttivo esercita le funzioni di organo di indirizzo per le politiche generali di Federsanità Liguria alle quali il Presidente e il Direttivo stesso devono uniformare i loro comportamenti. Il Comitato Direttivo esercita tutte le funzioni di organo di gestione politica e amministrativa della Federsanità Liguria, escluse quelle proprie del Presidente.
3. Su proposta del Presidente il Comitato Direttivo elegge fino a due Vice Presidenti, di cui uno espressione della componente dei Comuni e l'altro espressione della componente delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, che lo possano sostituire assumendone i poteri in caso di impedimenti o assenza. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. Il Comitato Direttivo, in particolare:
 - predispone i programmi annuali stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;
 - provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione e del rendiconto predisposti dal Segretario Generale;
 - determina l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro individuandone i componenti all'interno dello stesso Direttivo o all'interno degli organi o della organizzazione;
 - stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione di personale dei Comuni e delle Aziende associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria;
 - stabilisce le eventuali indennità e gli eventuali gettoni di presenza per le cariche istituzionali rappresentative di Federsanità Liguria e garanti dell'attività ordinaria; tali misure debbono essere uniformate a quanto previsto in ANCI Liguria.
 - determina la partecipazione dell'Associazione a società;
 - propone all'Assemblea congressuale le modifiche statutarie ed approva i regolamenti di Federsanità Liguria.
 - Stabilisce l'ammontare annuale della quota associativa e le conseguenti modalità di pagamento.
5. Il Comitato Direttivo si riunisce di norma almeno tre volte all'anno. È convocato dal Presidente della Federazione in forma scritta almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

6. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide purché sia presente in prima convocazione almeno metà più uno dei membri che lo compongono. In seconda convocazione è valida la riunione da tenersi entro le successive 24 ore qualunque sia il numero dei presenti.
7. Per ogni seduta va redatto e approvato il verbale a firma del Presidente e del Segretario Generale.

Art. 7: Presidente e Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale congressuale. Dura in carica, di norma, cinque anni e rappresenta legalmente Federsanità Liguria oltre ad esercitare i compiti di rappresentanza esterna.
2. Per assicurare il necessario collegamento di Federsanità Liguria con ANCI Liguria è membro dell'Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria.
3. Convoca l'Assemblea Regionale; convoca e presiede il Comitato Direttivo.
4. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente vicario, se eletto, oppure da un componente del Direttivo da lui stesso delegato; in caso di decadenza la sua funzione viene esercitata dal Vice Presidente vicario.
5. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti eletti di Federsanità Liguria e dal Segretario Generale; l'Ufficio di Presidenza è organo di supporto del Presidente, dà concreta attuazione ai programmi di attività approvati dal Comitato Direttivo e può assumere in caso di necessità decisioni urgenti di pertinenza del Comitato Direttivo che devono comunque essere approvate nella sua riunione successiva. L'Ufficio di Presidenza ha competenza su tutte le materie non espressamente riservate ad altri organi dell'Associazione.

Art. 8: Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio è mutuato da ANCI Liguria alle medesime condizioni.
2. Il Collegio ha il compito di verificare la contabilità e i risultati dello specifico conto di tesoreria di Federsanità Liguria. Esamina il conto consuntivo predisponendo apposita relazione annuale all'attenzione del Comitato Direttivo così come predisporre una relazione informativa sulla situazione finanziaria della Federazione.
3. Il Collegio ha compiti di controllo, verifica e revisione degli atti deliberati dall'Associazione secondo le competenze previste dal Codice Civile.
4. I componenti del Collegio Sindacale sono invitati permanenti alle sedute degli Organi statutari.

Art. 9: Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Regionale, e scelto tra figure dotate dei requisiti curriculari necessari e comparati, in particolare deve essere in possesso di laurea, master specialistico (ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 150/2009) ed esperienza comprovata.

In alternativa al possesso del master specialistico può valere pluriennale e consolidata esperienza interna all'Associazione (almeno dieci anni).

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella gestione operativa della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi oltre a sovrintendere il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. È responsabile del personale assegnato, o comandato dagli Enti associati, che opera all'interno di Federsanità Liguria.
3. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta della contabilità e del conto di tesoreria di Federsanità Liguria, disponendo altresì delle spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e ai pagamenti.
4. Inoltre il Segretario Generale:
 - partecipa alle sedute del Comitato Direttivo. Redige il verbale delle sedute degli organi della Federazione;
 - cura i rapporti con gli associati garantendo l'informazione sulle attività della Federazione regionale e nazionale, per le necessarie correlazioni;
 - assicura la presenza di Federsanità Liguria a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che ai congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale;
 - partecipa agli incontri con i Segretari delle altre Federazioni regionali, mantiene i collegamenti con il Direttore della sede nazionale;
 - può richiedere il comando di personale dagli Enti associati, così come predisporre assunzioni dirette per garantire il funzionamento della Federazione.

Art. 10: Gruppi di Lavoro

1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti, oltre che dai rappresentanti delle Aziende e dai Comuni, anche da tecnici portatori di specifiche esperienze interni alle Aziende e ai Comuni, per contribuire agli approfondimenti ed alla costruzione delle iniziative che si intendono attivare da parte degli organi della Federazione. I soggetti individuati nei gruppi di lavoro svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
2. I gruppi di lavoro sono coordinati da componenti del Comitato Direttivo che li convocano e li presiedono.

Art. 11: Finanziamento e contributi

1. Le risorse finanziarie per l'attività di Federsanità Liguria sono iscritte nel Bilancio annuale e sono costituite:
 - dalle quote versate dalle Aziende ASL, Aziende Ospedaliere e altri associati, come previsto dall'art. 3 comma 2, al netto della quota del 30% da trasferirsi a livello nazionale per la relativa attività;
 - da contributi volontari e straordinari;

- dai proventi delle iniziative di formazione professionale, convegnistica o seminariale e dalle attività comprese nelle finalità di cui all'art. 2 comma 3 del presente Statuto;
 - dagli eventuali proventi di iniziative editoriali nel settore dell'informazione e della formazione per Amministratori dei Comuni, Dirigenti e tecnici del settore sanitario e sociale dei Comuni e delle Aziende;
 - con ANCI Liguria viene concordata la coopartecipazione ai programmi e ai servizi che Federsanità Liguria rende ai Comuni liguri, anche attraverso l'uso delle attrezzature e la fornitura di supporti cartacei e informatici, la collaborazione del personale presente nella sede di ANCI Liguria. Federsanità Liguria provvede al versamento di un contributo annuale stabilito in percentuale pari al 25% del suo bilancio preventivo, relativo all'utilizzo delle risorse immobili e mobili, umane e materiali messe a disposizione da ANCI Liguria.
2. Ogni Ente associato è impegnato ad agevolare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività negli organi della Federazione o dei dipendenti componenti di commissioni o gruppi di lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute.
 3. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi non comportano per Federsanità Liguria la costituzione di alcun rapporto, salvo quelli collegati con le attività sopra elencate. È compito del Comitato Direttivo quello di valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità statutarie di Federsanità Liguria.

Art. 12: Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale di previsione è approvato dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo. Entro il 31 marzo dell'anno successivo è approvato con le stesse modalità il conto consuntivo.

Art. 13: Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea Regionale delibera lo scioglimento dell'Associazione Regionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci; in tal caso designa un Commissario liquidatore.
2. Il Commissario liquidatore, dopo aver provveduto al saldo delle passività, devolve il residuo patrimonio dell'Associazione secondo le indicazioni espresse dall'Assemblea Regionale e in ogni caso a favore di Enti beneficienza no profit liguri.

Art. 14: Norma transitoria

1. Il Presente Statuto entra in vigore immediatamente alla sua approvazione e dispiega i suoi effetti e le sue conseguenze dal 11 novembre 2013 nella sua interezza.